

**Osservazioni di Federutility
DCO 329/2013/R/eel**

“Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013”

OSSERVAZIONI GENERALI

Innanzitutto, Federutility ritiene opportuno che AEEG ricordi ed espliciti che le componenti tariffarie oggetto di sconto siano correttamente individuate con la voce “oneri generali” di cui all'Appendice 1: A2, A3, A4, A5 As, UC4, UC7 e MCT. Inoltre si richiede conferma che lo sconto debba applicarsi sia sulla quota fissa che sulla quota variabile.

In secondo luogo, appare necessario che tutti i soggetti della filiera interessati dall'applicazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia possano averne piena coscienza. In particolare pare mancare nel DCO qualsiasi riferimento ad informative a vantaggio dei venditori che presentano o potrebbero presentare tali imprese nel loro portfolio clienti.

La Federazione desidera altresì puntualizzare come l'individuazione della soluzione ottimale circa le disposizioni di prima attuazione delle agevolazioni debbano considerare prioritariamente anche la minimizzazione degli oneri gestionali in capo ai Distributori. In tal senso dovrebbe essere esclusa l'ipotesi che per le imprese in stato di crisi il meccanismo semplificato di cui al capitolo 7 possa non trovare applicazione. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dall'erogazione di un'agevolazione forfettaria per l'anno 2013 da parte di CCSE calcolata utilizzando, come consumi rilevanti ai fini della determinazione dell'importo una tantum 2013, i consumi effettivi (del secondo semestre 2013 – cfr paragrafi 2.12 e 2.13 del DCO) acquisiti da CCSE.

Infine, al fine di minimizzare i costi amministrativi per i richiedenti ed il rischio di errori materiali nella compilazione del formulario, la riga “l” (Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività) ed la riga “m” (Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività) del “Modello FCE R6” (Appendice 2: facsimile di modulo per la dichiarazione) potrebbero essere campi compilati in automatico dalla applicazione web-based a partire dai dati fisici di input forniti per l'anno di riferimento, eventualmente declinando l'energia prodotta di cui alla riga “c” (Quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività) per livello di tensione ai fini dell'applicazione del PUN corretto per le perdite. In questo modo i richiedenti non dovrebbero più preoccuparsi di reperire informazioni all'esterno.

Ulteriori considerazioni saranno esposte di seguito in risposta ai singoli quesiti di consultazione.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1 Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?

Tra i dati minimi che le Imprese devono fornire di cui al paragrafo 3.3 del DCO, si segnala che i soli codici POD associati alla partita IVA non sono sufficienti all'identificazione univoca del Distributore cui CCSE dovrà trasmettere la lista dei POD rilevanti ai fini dell'agevolazione ai sensi del capitolo 6 salvo CCSE non abbia a disposizione l'informazione dell'associazione tra POD e Distributore di competenza. Si propone pertanto che l'Impresa indichi anche il nome dell'esercente il servizio di distribuzione cui il POD fa riferimento.

Si fa presente inoltre che quanto asserito al paragrafo 3.8 del DCO potrebbe di fatto escludere dalle agevolazioni anche Imprese che ne avessero, nella pratica, tutti i requisiti.

Q.2 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?

Q.3 Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.

Q.4 Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione.

Q.5 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?

Q.6 Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.

Q.7 Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte.

Nessuna osservazione.

Q.8 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?

In aggiunta a quanto espresso al quesito Q.1, si segnala, come anticipato nella parte generale, che nel documento non viene esplicitato in che modo il Venditore verrà a conoscenza del fatto che un suo cliente è stato definito "impresa a forte consumo di energia", con quale classe di agevolazione e se e quando, eventualmente, tale classe cambia. AEEG dovrebbe pertanto prevedere adeguati flussi informativi che consentano al Venditore di essere informato nelle fasi di:

- creazione dell'elenco delle imprese energivore che hanno diritto allo sconto dal 1/01/2014;
- variazione annuale dell'elenco ed eventualmente della classe di agevolazione associata all'impresa;
- switching del POD: il venditore entrante dovrebbe poter conoscere se il nuovo cliente è un'impresa energivora e di quale classe di agevolazione gode.

Ad esempio, la ripartizione dell'elenco delle imprese energivore per venditore e la comunicazione annuale potrebbe essere svolta tramite il SII, dal momento che quest'ultimo riceve mensilmente l'aggiornamento delle anagrafiche e le recepisce all'interno del RCU. Potrebbe venire prevista la definizione di un flusso annuale da AU verso i venditori per comunicare la situazione iniziale in esito alla validazione delle autocertificazioni eseguita da CCSE. Per quel che invece riguarda gli aggiornamenti per sostituzione della fornitura, si ritiene possibile che AEEG possa prevedere l'inserimento dell'informazione tra quelle che il distributore fornisce al venditore in esito alla richiesta di switching. In tal caso è essenziale che vengano rapidamente aggiornati i relativi tracciati (delibera 65/2012/R/eel e smi) per consentire l'adeguamento degli strumenti informatici.

Per ciò che riguarda invece gli obblighi informativi da parte dei distributori di cui al paragrafo 6.4, si richiede di esplicitare con quale periodicità il distributore dovrà fornire le informazioni a CCSE.

Q.9 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?

Nessuna osservazione.

Q.10 Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.

Nell'ipotesi che le agevolazioni applicabili per il 2013 vengano erogate da CCSE – vedi spunto successivo - secondo la modalità semplificata descritta al capitolo 7 del DCO, sarebbe in ogni caso opportuno che AEEG indicasse formalmente le modalità di calcolo di detta agevolazione al fine di fugare possibili dubbi interpretativi, anche e soprattutto a vantaggio dei clienti finali interessati dal futuro provvedimento.

Q.11 Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?

Si condivide.

Q.12 Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?

Tale opzione non è condivisibile in quanto moltiplicherebbe gli oneri gestionali in capo ai gestori di rete qualora gli stessi fossero individuati come i soggetti deputati all'effettuazione dei conguagli. E' in ogni caso preferibile che l'erogazione una tantum degli importi relativi al 2013 avvenga tramite CCSE.